



di Bruno Ricci*

La regola d'oro per un bilancio chiaro, vero e corretto

L'art. 2423 del codice civile invita il redattore del bilancio a rappresentare la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società con chiarezza, veridicità e correttezza (Clausola generale di redazione del bilancio). Tale obiettivo/dovere/valore deve essere sempre presente in fase di redazione della reportistica societaria. Il bilancio, a tal fine, è composto da quattro documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario. Quest'ultimo documento è stato inserito con il decreto legislativo n.139 del 18.08.2015, che ha recepito la direttiva comunitaria n. 34/2013. La chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio non possono subire compressioni, limitazioni, esenzioni, deroghe. Il nostro legislatore, infatti, rimanda il redattore del bilancio (amministratore) alla lettura dell'art. 2423 c.c. che recita: (i) *"Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo";* (ii) *"Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata".* Se quanto sopra riportato non può che corrispondere al vero in quanto disposizioni di legge, non ci possiamo non domandare se le semplificazioni ed esenzioni concesse, in punto di reportistica societaria, alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis e 2435ter) siano legittime, quando quest'ultime versino in situazioni di obiettiva difficoltà patrimoniale, reddituale e finanziaria. Il bilancio è lo strumento attraverso il quale la società

comunica ai soci e a tutti i soggetti interessati alle vicende societarie, la propria **consistenza patrimoniale sia dal lato quantitativo che qualitativo**. Dato, quest'ultimo, di primaria importanza per tutte e due le categorie di destinatari della comunicazione sociale. Premesso quanto sopra, cosa deve fare il redattore del bilancio per rappresentare la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società in modo chiaro, vero e corretto? A tal fine, interviene a sostegno dell'amministratore, la cosiddetta Regola d'Oro: "Dovete consegnare agli aventi diritto tutte le informazioni sulla posizione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società che avreste voluto ricevere nel caso la vostra posizione fosse invertita" (Dott. Bruno Ricci).

In altre parole, il bilancio di esercizio (art. 2423 c.c.) non deve mai rappresentare un patrimonio aziendale annacquato. Situazione, quest'ultima, che si verifica tutte le volte in cui le attività sono sopravvalutate e le passività sottovalutate. Il nostro legislatore civilistico non si preoccupa delle eventuali riserve occulte che si possono generare, a titolo esemplificativo, con il semplice trascorrere del tempo (incremento del valore dei terreni e fabbricati), in quanto queste, comunque, costituiscono un plusvalore a beneficio di tutti. Il nostro legislatore, viceversa, obbliga il redattore del bilancio ad

effettuare un continuo accertamento valutativo tra i valori contabili delle attività e passività patrimoniali e il loro attuale ed effettivo valore (*fair value*). In conclusione, se applichiamo i principi civilistici di redazione (art. 2423bis), i criteri civilistici di valutazione (art. 2426), i principi contabili OIC (art. 9bis Legge n. 116 del 11.08.2014), *illuminati* dalla **Regola d'Oro**, non incorreremo mai nella redazione di un bilancio falso (art. 2621 e ss.) nei termini descritti dagli Ermellini nelle sentenze n. 890 del 12.01.2016 e n. 6916 del 22.02.2016. Con la prima sentenza, il riferimento ai **"fatti materiali"** quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà, non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando **violino criteri di valutazione** predeterminati dalla disciplina civilistica, dalle direttive e regolamenti di diritto comunitario o da prassi contabili generalmente accettate (quali i principi contabili nazionali). Con la seconda sentenza i giudici di Cassazione avrebbero detto che il falso in bilancio si cristallizzerebbe tutte le volte in cui il **valore numerico** delle poste di bilancio *"ci fornisca di fatto una rappresentazione difforme dal vero della stessa realtà materiale"*. Situazione, quest'ultima, che si sostanzia in un patrimonio aziendale annacquato tale da ledere l'interesse patrimoniale dei soggetti interessati alle vicende societarie.

• (riproduzione riservata)

NOTA

* Socio AIAF dal 2014, Studio Tributario Societario.